

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale) provvede alla modifica di alcune norme già oggetto di intervento ad opera della legge 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)) al fine di dare attuazione ad alcuni impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a modificare, con il primo disegno di legge utile, gli articoli oggetto di rilievo governativo al fine di evitarne l'impugnativa (articoli 1,2,3 e 6).

Inoltre, con il presente disegno di legge si assumono alcuni interventi in campo infrastrutturale per sostenere la Città metropolitana di Genova e le province nella realizzazione degli interventi di ripristino strutturale della viabilità provinciale danneggiata a seguito dei recenti eventi climatici avversi verificatisi tra il 9 febbraio ed il 10 marzo (articolo 4) e per sostenere la realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova (articolo 5).

Relazione articolata

Articolo 1. (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Il presente articolo modifica la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, segnatamente, il comma 1 dell'articolo 30 ed il comma 1 quater dell'articolo 49, già oggetto di modifica ad opera della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024).

In sede di interlocuzione con gli Uffici ministeriali è stato evidenziato, con particolare riferimento al novellato articolo 49, la sussistenza di un'apposita sanzione penale già prevista per la medesima fattispecie ad opera dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221; pertanto, l'introduzione di una nuova ipotesi di sanzione amministrativa per la medesima casistica avrebbe comportato la possibile lesione del principio del *ne bis in idem*. È stato pertanto assunto un apposito impegno da parte del Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitare l'impugnativa della richiamata disposizione eliminando la sanzione amministrativa per la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della l. 221/2015.

Analogamente è stato assunto apposito impegno alla modifica dell'articolo 30, comma 1, in quanto il testo risultante dalla modifica apportata con la l.r. 20/2023 avrebbe potuto comportare una diminuzione della tutela garantita dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 157/1992.

In particolare, con la presente riformulazione si prevede che l'anello inamovibile numerato rilasciato dalla Regione sia apposto all'esemplare anche in aggiunta a quello dell'allevatore e che sia il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Si specifica inoltre che tali contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 2. (Modifiche all'articolo 60 del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale)).

Il presente articolo modifica l'articolo 60 del regolamento regionale n. 1/1999 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale) nel testo risultante dalla modifica recata dalla l.r. 20/2023.

La riformulazione operata dalla sopra citata l.r. 20/2023 aveva esteso il novero degli interventi connessi alle operazioni selvicolturali che interessano la viabilità. A seguito di rilievi da parte del Ministero della Cultura è stato assunto un apposito impegno da parte del Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare l'impugnativa della richiamata disposizione.

In particolare, la modifica concordata chiarisce che le operazioni connesse all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi facenti parte degli interventi selvicolturali hanno natura temporanea e, pertanto, rientrano nella competenza regolatoria regionale. Inoltre, si prevede che la realizzazione delle opere connesse agli interventi selvicolturali, pur assoggettate all'autorizzazione regionale in materia forestale, proprio perché aventi natura temporanea, non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettera b), del Codice del paesaggio, che prevede una specifica esenzione "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio". Per le stesse motivazioni (temporaneità e assenza di opere civili) sussiste l'esenzione anche dalle autorizzazioni di tipo urbanistico ed idrogeologico.

La lettera c) del presente articolo, inoltre, comporta un'ulteriore modifica dell'articolo 60 del regolamento regionale non determinata dall'assunzione di impegni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In fase di prima applicazione della disposizione recata dal comma 5 dell'articolo 60, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 20/2023, le strutture tecniche della Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo e della Direzione Generale Agricoltura, Turismo e Aree Protette, competenti rispettivamente in materia di autorizzazioni idrauliche ex R.D. 523/1904 (connesse all'interferenza della realizzazione della viabilità forestale con i corsi d'acqua) e in materia forestale ed ambientale, hanno evidenziato criticità applicative. La disposizione vigente prevede infatti, "ai fini dei canoni di concessione per occupazione di greto o pertinenze fluviali", la presentazione di una semplice comunicazione in luogo dell'autorizzazione espressa prevista dalla disciplina nazionale di riferimento, senza peraltro definirne contenuti, procedure e limiti; ciò, oltre a porre dubbi interpretativi di legittimità della disposizione, determina difficoltà procedurali nel rilascio dei titoli necessari, anche nell'ottica di assicurare le necessarie valutazioni in termini di pericolosità idraulica e di tutela della pubblica incolumità, nonché di biodiversità e di tutela della fauna ittica.

Si provvede, pertanto, all'abrogazione del richiamato ultimo periodo del comma 5 per garantire maggiore chiarezza applicativa della disposizione.

Articolo 3. (Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)).

Con il presente articolo si modifica l'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), nel testo risultante dalla modifica recata dalla l.r. 20/2023 oggetto di rilievi in sede di esame governativo.

La modifica persegue lo scopo di semplificare l'azione amministrativa nell'ambito della realizzazione di opere di manutenzione e ripristino funzionale delle sistemazioni idraulico-agrarie, quali le fasce terrazzate con muri a secco, stabilendo che queste non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso.

È risaputo il ruolo che le sistemazioni idraulico-agrarie storiche, quali i ripiani terrazzati, hanno per l'attività agricola della regione. Le fasce rappresentano la più antica ed evidente forma di antropizzazione del territorio per ricavare campi coltivabili sui versanti e hanno segnato profondamente il paesaggio con varie coltivazioni, differenti tecniche colturali, uso di risorse locali, scrivendo una specifica storia e particolare cultura dei luoghi.

Molti studi degli ultimi anni evidenziano come questi spazi rurali rappresentino un modello esemplare per un'agricoltura multifunzionale e per una gestione integrata e sostenibile del territorio.

Impulso al recupero delle fasce terrazzate è dato anche dal forte impegno dell'ITLA (International Terraced Landscapes Alliance, Sezione Italiana dell'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato) e al recente riconoscimento UNESCO dell'arte della costruzione dei muri in pietra a secco, conoscenze e tecniche inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, categoria immateriale.

La presente modifica, oggetto di un apposito impegno da parte del Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitare l'impugnativa della richiamata disposizione, specifica che le opere di manutenzione e ripristino funzionale di sistemazioni idrauliche agrarie, quali le fasce terrazzate con muri a secco, non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati solo nei casi in cui rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 e dall'art. 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004.

Articolo 4. (Misura straordinaria per il ripristino della viabilità provinciale)

Con il presente articolo si propone l'istituzione, per l'anno 2024, di un fondo regionale dell'importo pari ad euro 3.850.000,00 da assegnare alla Città Metropolitana di Genova e alle province, al fine di consentire il ripristino della funzionalità delle infrastrutture viarie provinciali danneggiate dagli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio ligure nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2024 ed il 10 marzo 2024, comportando gravi situazioni di limitazione alla circolazione veicolare ovvero difficoltà all'accessibilità di nuclei abitati.

In particolare, si prevede il finanziamento degli interventi strutturali, che siano stati oggetto di segnalazione al settore Protezione civile nei termini indicati dalle vigenti procedure di segnalazione del danno ai sensi della D.G.R. n. 751/2022, demandando ad una deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione delle relative risorse.

Articolo 5. (Misure finalizzate alla realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova).

Il presente articolo ha la finalità di autorizzare la Regione a sostenere la realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera rientrante nel Programma Straordinario di cui all'articolo 9 bis della decreto legge n. 109/2018 approvato a seguito del crollo del Ponte Morandi per favorire la ripresa del sistema portuale di Genova ed è stata individuata tra le opere commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 32/2019 e ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge n. 77/2021.

L'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) aveva già previsto la concessione di un contributo, nell'esercizio 2022, a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell'Autorità o già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino ad un massimo di euro 57.000.000,00., per la realizzazione della prima fase della nuova diga foranea.

L'intervento di che trattasi era originariamente diviso in due fasi: la realizzazione della prima e la progettazione della seconda, erano state finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR e sul Fondo Infrastrutture. Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) della prima fase ha beneficiato, inoltre, di un finanziamento dalla Banca Europea degli investimenti.

Il contributo regionale, previsto per la realizzazione della prima fase, aveva carattere marginale, per cui Regione poteva ridurre il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi d'asta realizzati a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo alla realizzazione dell'opera, fino al totale del valore del contributo medesimo.

Pertanto:

- con delibera di Giunta n. 1132 del 10/12/2021, la Regione ha concesso all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il finanziamento di € 57.000.000,00 per la realizzazione della prima fase (FASE A) della nuova diga foranea del porto di Genova, stabilendo altresì che il suddetto contributo venisse ridotto dell'importo pari ai ribassi d'asta realizzati ai sensi dell'art. 12 della richiamata l.r. 13/2021;
- con delibera di Giunta n. 136 del 17/02/2023, essendosi realizzati, in sede di gara, ribassi d'asta adeguati, Regione ha proceduto al definanziamento del contributo.

Successivamente, con nota prot. 0004858U del 31/1/2024 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Liguria, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha comunicato che nel periodo agosto-novembre 2023, al fine di perseguire gli obiettivi di pianificazione volti a massimizzare la disponibilità e l'utilizzo degli specchi acquei portuali interni alla nuova diga, sono stati effettuati una serie di studi preliminari che hanno permesso di identificare una configurazione di variante dell'opera che consente la costruzione completa della stessa, nella configurazione finale, eseguendo in parallelo, piuttosto che in sequenza, le opere della due fasi. Ciò permetterà di procedere con la realizzazione dell'intera opera nei tempi originariamente previsti per la realizzazione della sola prima fase, tralasciando anche un non trascurabile risparmio economico.

Con la medesima nota l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ulteriori risorse da destinare al completamento dell'opera ad alla Regione Liguria un nuovo contributo di € 57.000.000,00 per il completamento della seconda fase dell'opera, affiancandosi ai finanziamenti del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), ancora in fase di conversione in legge.

Analogamente a quanto già disposto dall'art. 12 della l.r. 13/2021 per la prima fase del progetto, il comma 2 del presente articolo prevede che il contributo di che trattasi sia concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi realizzati a seguito dell'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione della seconda fase dell'opera, fino al totale del valore del contributo medesimo.

Ai sensi del successivo comma 3, per finanziare l'intervento, è previsto il ricorso ad indebitamento, per l'anno 2025, per cui la Giunta regionale viene autorizzata, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a ricorrere all'indebitamento per l'importo di euro 57 milioni, ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21, con conseguente integrazione dell'“Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 finanziate con il ricorso al debito - parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2024-2026”, allegato alla citata legge regionale.

Articolo 6. (Abrogazione articolo 59 della l.r. 20/2023).

Il presente articolo dispone l'abrogazione dell'articolo 59 della l.r. 20/2023, concernente la gestione del servizio rifiuti nell'ambito dei porti non gestiti dalle Autorità di Sistema Portuale in adempimento di un apposito impegno da parte del Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitarne l'impugnativa.

Articolo 7. (Clausola di invarianza finanziaria).

Il presente articolo reca la disposizione di invarianza finanziaria degli articoli 1,2,3 e 6 del disegno di legge.

Articolo 8. (Dichiarazione d'urgenza).

L'articolo reca la dichiarazione d'urgenza della legge disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)), è sostituito dal seguente:

“1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, anche in aggiunta a quello dell'allevatore. L'anello rilasciato dalla Regione è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria di richiami vivi. A seguito dell'eventuale rilascio del nuovo contrassegno lo stesso è apposto, in aggiunta al precedente, ai richiami vivi posseduti. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.”;

b) il comma 1 quater dell'articolo 49, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2023, è sostituito dal seguente:

“1 quater. Fatte salve le previsioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 7 quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 60 del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. All'articolo 60 del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), come sostituito dall'articolo 66 della l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “operazioni connesse” sono inserite le seguenti: “, di natura temporanea,”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, in quanto tali, sono soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999, fermi restando i casi di esenzione previsti dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”;
- c) l’ultimo periodo del comma 5 è soppresso.

Articolo 3

(Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. Il comma 1 bis dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), come introdotto dall’articolo 70 della l.r. 20/2023, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Allo scopo di promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio, favorire il recupero e il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, le opere di manutenzione e ripristino funzionale di sistemazioni idrauliche agrarie quali le fasce terrazzate con muri a secco, ove rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dall’art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per la loro esecuzione non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati.”.

Articolo 4

(Misura straordinaria per il ripristino della viabilità provinciale)

1. Al fine di ripristinare la funzionalità delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio 2024 al 10 marzo 2024 sul territorio regionale che hanno comportato situazioni di limitazione alla circolazione veicolare ovvero difficoltà all’accessibilità di nuclei abitati, è costituito, per l’anno 2024, un fondo con la dotazione complessiva di euro 3.850.000,00 da assegnare alla Città metropolitana di Genova e alle province per il finanziamento di interventi finalizzati al ripristino strutturale delle viabilità provinciali danneggiate.
2. La Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a finanziamento per fare fronte alle situazioni di cui al comma 1 sulla base dell’istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile in applicazione delle vigenti procedure di segnalazione del danno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.850.000,00 (tremilioniottococinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Articolo 5

(Misure finalizzate alla realizzazione della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova)

1. In considerazione della perdurante esigenza di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione e il completamento della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal Programma Straordinario di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, adottato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto autostradale Polcevera con decreti n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 1 del 28 febbraio 2020 e successivi aggiornamenti, nonché tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 7., del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108 e di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), punto 4), del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo, nell'esercizio 2025, a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell'Autorità o già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino ad un massimo di euro 57.000.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi realizzati a seguito dell'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione della seconda fase dell'opera, fino al totale del valore del contributo medesimo.

3. A copertura dell'investimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), è autorizzata, per l'anno 2025, a ricorrere all'indebitamento, nell'importo massimo di euro 57 milioni, ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026), con conseguente integrazione dell'“Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 finanziate con il ricorso al debito - parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2024-2026”, allegato alla medesima legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026:

anno 2025

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00) al Titolo 6 “Accensione prestiti”, Tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”.

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00) alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 3 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.922.000,00 (tremilioninovecentoventiduemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 3.135.000,00 (tremilionicentotrentacinquemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 787.000,00 (settecentottantasettemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti”.

anno 2026

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 3.922.000,00 (tremilioninovecentoventiduemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 3.092.000,00 (tremilioninovantaduemila/00), in termini di competenza, alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti”;
 - autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) in termini di competenza alla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti”.
5. Agli oneri derivanti dall’ammortamento del debito conseguente all’attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

Articolo 6
(Abrogazione articolo 59 della l.r. 20/2023)

1. L’articolo 59 della l.r. 20/2023 è abrogato.

Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 8
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.